



Mercoledì 19/03/2025

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel registro delle imprese: chiarimenti e scadenze

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

In relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l'altro, ai destinatari dell'obbligo, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento.

L'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l'iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Sono dunque da considerarsi superate le indicazioni precedentemente fornite da Registri delle imprese locali (vedi La PEC della società " " valida anche per gli amministratori).

Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.

L'obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

L'obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l'eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.